

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 419

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA, CIRAMI, GABURRO
e CICCANTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2001

—————

Trattamento retributivo pensionabile per i dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 2 ottobre 1997, n. 334, stabiliva che ai dirigenti generali e qualifiche equiparate in servizio al 1° gennaio 1996, in attesa della contrattualizzazione del loro rapporto di lavoro, venisse attribuito un nuovo trattamento retributivo pensionabile. Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato per il personale dirigenziale pubblico di «macroarea I.a» (contratto che inserisce la qualifica di dirigente generale nella prima fascia retributiva), decorre peraltro dal 1° gennaio 1998. Si rende perciò necessario estendere per legge ai dirigenti generali, che siano stati ancora in servi-

zio al 1° gennaio 1996 e collocati a riposo prima del 31 dicembre 1997, il trattamento economico di cui al predetto Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Il presente disegno di legge interessa un ristretto numero di dirigenti generali, che nel tempo hanno esercitato funzioni d'alta responsabilità; pertanto l'onere finanziario cui si andrebbe incontro è di limitata entità. La proposta medesima risponde inoltre ad equità ed obiettività nei confronti di soggetti che nutrono legittime aspettative, determinate proprio dalla citata legge n. 334 del 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Dirigenti generali delle amministrazioni
pubbliche)*

1. Nei confronti dei dirigenti generali di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, a decorrere dal 1° gennaio 1996 trova piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 20 febbraio 2001 per il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'area I.a, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del contratto collettivo nazionale-quadro sottoscritto il 24 novembre 1998 per la definizione delle aree autonome di contrattazione della dirigenza.

